Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 27 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. 438.

Disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata la necessità urgente ed assoluta di disciplinare in materia uniforme le gestioni dirette da parte degli Enti pubblici, delle stagioni liriche e musicali e la opportunità che si costituiscano per le manifestazioni suddette speciali Enti aventi lo scopo di organizzarle con criteri d'arte, degni della tradizione italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327;

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda e di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Comuni e gli altri Enti autonomi, che provvedono alla gestione diretta delle stagioni liriche, con durata normale non inferiore ad un mese, debbono per tale scopo costituire uno speciale Ente, denominato « Ente autonomo del Teatro. . . . . » regolato dalle norme del presente decreto.

Gli Enti predetti hanno personalità giuridica propria e gestione autonoma. La costituzione di tali Enti è promossa dal Ministero per la stampa e la propaganda.

Le disposizioni del presente decreto riguardanti le Amministrazioni comunali si applicano anche al Governatorato di Roma.

Art. 2. — Gli Enti da costituirsi a norma dell'articolo precedente provvedono:

a) all'esercizio del teatro o dei teatri di cui ad essi è affidata la gestione, organizzando spettacoli lirici e concerti;

b) ad organizzare eventualmente spettacoli e manifestazioni anche fuori della propria sede, avvalendosi, di regola, del personale artistico scritturato per le stagioni.

L'attività degli Enti non deve avere fini di lucro, ma ispirarsi a criteri d'arte ed essere intesa sopratutto alla educazione musicale e teatrale del popolo. La gestione dei teatri da parte degli Enti deve pertanto essere diretta e non può essere ceduta, sotto qualsiasi forma, nè a persone, nè ad Enti comunque costituiti.

In casi eccezionali il Governatorato di Roma e il podestà sono autorizzati a concedere il teatro in gestione ad Enti o privati, previo assegno del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 3. — I fondi occorrenti per il funzionamento degli Enti sono costituiti:

a) dai proventi delle stagioni liriche, dei concerti e delle manifestazioni da essi organizzati, costituiti dagli abbonamenti, dagli incassi, dai contributi dei palchisti per i teatri a condominio, e di ogni altro ricavo derivante dalla loro attività artistica;

b) dalle sovvenzioni e dai contributi dei Comuni nei cui bilanci siano già iscritti erogazioni del genere, con carattere stabile e continuativo e debitamente autorizzate dalla Autorità tutoria;

c) dagli eventuali contributi delle Provincie, dei Consigli provinciali dell'economia e di ogni altro Ente di carattere pubblico o privato;

d) di ogni provento o contributo che ad essi pervenisse in relazione alla loro attività o per disposizioni legislative o per private donazioni, oblazioni e legati.

Nessuna responsabilità finanziaria contraggono i Comuni, le Provincie e gli altri Enti sopraindicati fuori delle somme che abbiano regolarmente erogate a termini del presente articolo.

Art. 4. — Gli Enti sono retti dal presidente, assistito da un Comitato composto:

1° dal sovraintendente del teatro nominato a norma del successivo art. 5;

2° da tre rappresentanti del Comune;

3° da un rappresentante della Organizzazione sindacale dei musicisti giuridicamente riconosciuta e competente per territorio;

4° da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

5° da un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori dello spettacolo.

Qualora l'Ente riceva altre sovvenzioni fisse oltre a quella del Comune, secondo quanto è previsto dalla lettera c) dell'articolo precedente, le Amministrazioni sovventrici potranno avere un proprio rappresentante nel Comitato predetto.

Qualora l'Ente riceva private sovvenzioni, il presidente di esso ha facoltà di proporre al Ministero per la stampa e la propaganda, per la durata delle sovvenzioni medesime, la nomina dei sovventori a membri del Comitato, in aggiunta a quelli sopra previsti.

Art. 5. — Il presidente dell'Ente è il podestà del Comune in cui l'Ente ha la sua sede e, per Roma, il governatore; ma l'azione del governatore e del podestà, quale presidente dell'Ente, non impegna in alcun modo la responsabilità finanziaria del Governatorato di Roma o del Comune.

Il sovraintendente è nominato dal Ministro per la stampa e la propaganda, per Roma, su proposta del governatore e sentito, per gli altri Comuni, il podestà.

Le nomine degli altri membri del Comitato da parte dei Comuni, enti pubblici o associazioni, così come è stabilito nell'articolo precedente, devono essere approvate dal Ministero per la stampa e la propaganda.

Sia il sovraintendente che i membri del Comitato, esclusi i privati sovventori che ne facciano eventualmente parte, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del biennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina, e i nuovi nominati durano in carica per il tempo in cui sarebbero ancora rimasti insostituiti.

La carica del presidente e di membro del Comitato è gratuita.

Art. 6. — Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio.

Il sovraintendente propone al presidente per la sua approvazione tutti gli atti occorrenti per l'amministrazione e la gestione del teatro o dei teatri esercitati dall'Ente.

Egli formula la proposta per l'assunzione del personale tecnico, artistico ed amministrativo indicandone i relativi compensi. Nel caso il presidente non accetti, per la scelta degli artisti, dei direttori ed in genere per tutto il personale occorrente alla formazione degli spettacoli, le proposte del sovraintendente, la questione viene devoluta al Ministero per la stampa e la propaganda che decide in via definitiva.

La carica di sovraintendente è retribuita. La misura della retribuzione è stabilita dal presidente dell'Ente e deve essere approvata dal Ministero per la stampa e la propaganda. Comunque essa non può superare la cifra di L. 3500 mensili.

Art. 7. — Il sovraintendente deve compilare entro il mese di maggio di ogni anno, per le stagioni liriche che hanno inizio nell'autunno o nel dicembre e, per quelle che hanno svolgimento in altra epoca, quattro mesi prima dell'inizio delle rappresentazioni, il progetto di cartellone programma della stagione; esso deve essere sottoposto alla approvazione del Comitato e trasmesso, unitamente al progetto di elenco artistico, rispettivamente entro il 30 maggio od almeno tre mesi prima dell'inizio delle rappresentazioni, al Ministero per la stampa e la propaganda — Ispettorato per il teatro — al quale deve anche essere trasmesso il programma di qualsiasi altra manifestazione che l'Ente intenda organizzare.

Art. 8. — Il prefetto della Provincia, ad eccezione della città di Roma dove la designazione dei tre revisori è di competenza del governatore, designa annualmente due revisori dei conti, scelti tra persone tecniche particolarmente competenti di materia teatrale ed un terzo revisore è designato dal podestà. Il Collegio dei revisori, così composto è nominato dal Ministro per la stampa e la propaganda. L'opera dei revisori è retribuita mediante compensi da porre a carico dell'Ente. Anche la misura del compenso deve essere fissata dal prefetto all'atto di nomina; per Roma tale compenso è fissato dal governatore. Le conclusioni dei revisori nell'esercizio della vigilanza annuale dovranno essere notificate al Ministero per la stampa e la propaganda, per il tramite del prefetto, tranne che per la città di Roma dove la trasmissione delle dette conclusioni avviene direttamente ad opera del governatore.

Art. 9. — Il Comitato previsto dall'art. 4 è convocato dal presidente due volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consultivi e per l'approvazione del programma artistico della futura stagione.

Il Comitato può essere convocato inoltre ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario.

Il Comitato delibera a maggioranza e le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengano oltre al presidente ed al sovraintendente, almeno quattro membri. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I bilanci sono approvati dal Comitato con la partecipazione di almeno due terzi dei membri, oltre il presidente ed il sovraintendente e sentito il parere dei revisori.

I bilanci approvati debbono essere inviati al Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 10. — I programmi delle stagioni liriche debbono essere approvati dal Ministero per la stampa e la propaganda, che potrà valersi, ove lo ritenga opportuno, del parere di una Commissione composta:

a) dall'Ispettore del teatro che la presiede;

b) dal vice presidente della Corporazione dello spettacolo;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del P. N. F. che sarà di regola il delegato all'Ufficio nazionale di collocamento per lo spettacolo;

e) da tre rappresentanti del Sindacato nazionali musicisti;

f) dal presidente dell'Ente e dal sovraintendente dell'Ente che gestisce il teatro del quale si esamina il cartellone;

g) da due rappresentanti degli editori di musica, designati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali editori;

h) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

i) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

l) dal segretario del Sindacato nazionale fascista del teatro lirico;

m) dal direttore generale dell'O.N.D.

Art. 11. — L'ispettore per il teatro ha facoltà di modificare il programma della stagione proposto dall'Ente nei limiti del bilancio preventivo predisposto dall'Ente. Nell'ipotesi che l'Ente non accetti le modifiche proposte, il presidente dell'Ente ha il diritto di ricorrere al Ministro per la stampa e la propaganda che giudicherà sul ricorso in via definitiva.

Per quanto si riferisce agli elenchi artistici, allo scopo di coordinare le attività dei vari Enti, il Ministero per la stampa e la propaganda — Ispettorato del teatro — può esercitare la facoltà di proporre ai singoli Enti opportuni spostamenti nelle date dei calendari artistici delle singole stagioni.

Art. 12. — L'Ispettorato del teatro, su conforme proposta delle Associazioni sindacali competenti, potrà designare ai singoli Enti, per l'assunzione, giovani cantanti che abbiano sostenuto con esito favorevole determinate prove pratiche. Le modalità ed i programmi delle suddette prove pratiche saranno stabiliti dal Ministero per la stampa e la propaganda su proposte che saranno inoltrate dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo e dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo d'intesa con l'Ufficio nazionale di collocamento dello spettacolo.

Art. 13. — La Commissione prevista dall'art. 10 è convocata quando occorra, per ordine del Ministro per la stampa e la propaganda, dall'ispettore del teatro.

Essa delibera a maggioranza e le sue deliberazioni saranno valide quando siano presenti, oltre all'ispettore del teatro, almeno sei dei suoi membri, e il presidente e il sovraintendente dell'Ente.

In caso di parità prevale il voto dell'ispettore.

L'opera dei componenti di detta Commissione si intende prestata a titolo gratuito.

Art. 14. — Qualora l'Ente intenda svolgere un programma di rappresentazioni drammatiche, deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda — Ispettorato del teatro.

Art. 15. — L'esercizio finanziario degli Enti ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Art. 16. — Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli Enti lirici già esistenti, quale che sia la loro forma di costituzione.

Per le gestioni già attualmente esercitate, sia direttamente sia a mezzo di concessionari o di altri organi a ciò delegati, la costituzione dell'Ente deve avvenire nel termine di mesi otto dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo il rispetto di eventuali contratti di concessione in corso. Gli Enti locali già esistenti debbono uniformarsi alle norme del presente decreto entro due mesi dall'entrata in vigore di esso.

Art. 17. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Il Ministro per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. **439**.

Trasferimento al Ministero per la stampa e la propaganda delle attribuzioni del Ministero delle corporazioni sul diritto di autore e sulla Società italiana autori ed editori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di trasferire al Ministero per la stampa e la propaganda, al fine di conseguire una razionale coordinazione, tutte le attribuzioni finora esercitate dagli altri Ministeri nella materia del diritto di autore;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1891, n. 53, col quale la Società italiana degli editori venne eretta a ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto di autore;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che istituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142, che istituisce l'Ispettorato del teatro;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono attribuite al Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del teatro) le funzioni e le facoltà ora esercitate da altre Amministrazioni dello Stato in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di diritto di autore.

Il Ministero per la stampa e la propaganda eserciterà anche le funzioni di vigilanza sulla Società italiana degli autori ed editori.

Art. 2. — Con Regio decreto, su proposta del Ministero per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 3. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per la stampa e la propaganda è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1936-XIV, n. **440**.

Modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, contenente norme per il credito alberghiero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 maggio 1932-X, n. 627, contenente norme per il credito alberghiero;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 668, contenente modificazioni alla legge anzidetta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di apportare varianti alle modalità relative al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle aziende alberghiere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda e di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 1 della legge 26 maggio 1932-X, n. 627, è sostituito il seguente:

« Al fine di alleviare per le aziende alberghiere gli oneri eccessivi contratti sino al 31 dicembre 1935-XIV, è stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze la somma annua di lire dieci milioni per l'esercizio 1935-36 e di lire sei milioni e cinquecentomila per l'esercizio 1936-37 e sino all'esercizio 1941-42.

« Le somme che risultino disponibili sullo stanziamento dei dieci milioni disposto negli esercizi dal 1932-33 al 1935-36 possono essere erogate anche a titolo di sovvenzione a favore delle aziende alberghiere e degli enti o dei privati che possiedono o intendono costruire ricoveri per turismo di montagna in quelle località che il Ministero per la stampa e la propaganda riterrà opportuno di scegliere per l'incremento del turismo di montagna ».

Art. 2. — All'art. 3 della legge 26 maggio 1932-X, n. 627, è sostituito il seguente:

« Presso il Ministero per la stampa e la propaganda è costituito un Comitato composto da:

1° un rappresentante del Ministero delle finanze;
2° un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
3° un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;
4° un rappresentante della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

« Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro per la stampa e la propaganda al di fuori dei membri del Comitato stesso.

« Il Comitato delibera sulla erogazione delle somme stanziate ai sensi dell'art. 1.

« Per la validità delle deliberazioni occorre l'approvazione del Ministero per la stampa e la propaganda ».

Art. 3. — All'art. 4 della legge 26 maggio 1932-X, n. 627, è sostituito il seguente:

« Il contributo per l'alleggerimento dei debiti onerosi definitivamente contratti alla data del 31 dicembre 1935-XIV con atti aventi data certa da concedersi in forma di contributo su gli interessi ed eventualmente a giudizio del Comitato anche sugli accessori che non costituiscono ammortamento, potrà arrivare al massimo al tre per cento all'anno ed in modo da lasciare a carico delle aziende non meno della metà degli interessi ed accessori dovuti al creditore.

« Nella deliberazione di concessione di contributo statale sarà indicato anche il numero degli anni per il quale lo stesso dovrà decorrere ».

L'art. 1 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 668, è abrogato.

Art. 4. — All'art. 5 della legge 26 maggio 1932-X, n. 627, è sostituito il seguente:

« Nel caso che l'azienda per avvenimenti sopravvenuti non desse più affidamento di un esercizio economicamente utile, o venisse a mancare delle necessarie garanzie, il Comitato potrà togliere il beneficio del contributo anche prima del termine fissato ed anche nel caso che il mandato si trovi ancora presso gli uffici competenti.

« Contro tale deliberazione del Comitato, l'azienda interessata potrà fare ricorso al Ministro per la stampa e la propaganda, la cui decisione è definitiva ».

Art. 5. — All'art. 9 della legge 26 maggio 1932-X, n. 627, è sostituito il seguente:

« Il Ministero per la stampa e la propaganda di concerto col Ministero delle finanze e col Ministero delle corporazioni, stabilirà, anno per anno, le spese necessarie per il funzionamento del Comitato e le eventuali indennità per gli organi dello stesso ».

Art. 6. — Gli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1932-X, n. 627, sono abrogati.

Art. 7. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 441.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in San Severo (Foggia).

N. 441. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in San Severo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV, n. 442.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Suffragio dei Morti, in Pescocostanzo (Aquila).

N. 442. R. decreto 10 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Suffragio dei Morti, in Pescocostanzo (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 febbraio 1936-XIV, n. 443.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Beata Vergine Santissima della Bruna, in Castelritardi (Perugia).

N. 443. R. decreto 17 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Beata Vergine Santissima della Bruna, in Castelritardi (Perugia), e viene autorizzata la predetta Chiesa ad accettare la donazione offerta dal comune di Castelritardi, consistente negli immobili corrispondenti al valore nominale di L. 2300.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. 444.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 444. R. decreto 13 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 100.000 disposto a favore dell'Istituto medesimo dal signor Sironi comm. rag. Guido fu Luigi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 febbraio 1936-XIV, n. 445.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 445. R. decreto 20 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta in favore dell'Istituto medesimo dal signor Giuseppe Mascarpa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 27 febbraio 1936-XIV.
Istituzione di distintivi, per la indicazione del grado, da applicare sui nastrini delle onorificenze degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
E DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO
GENERALE GRAN MASTRO

Ritenuta l'opportunità che i decorati degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, nel fare uso dei nastrini che sostituiscono le insegne che a tali Ordini si riferiscono, vi applichino dei distintivi atti ad indicare il grado che in ciascuno Ordine rivestono;

Sulla proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il nastrino relativo alle onorificenze degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia non avrà alcun segno particolare per il grado di cavaliere; avrà nella sua parte mediana una Corona Reale d'argento per il grado di ufficiale e d'oro per quella di commendatore; avrà due Corone Reali d'oro (una per ogni lato) per il grado di grande ufficiale, e tre Corone Reali d'oro (una per ogni lato e una nel mezzo) per il grado di cavaliere di gran croce.

Le predette Corone Reali avranno la larghezza di sei millimetri ciascuna.

Il Nostro Primo Segretario e Cancelliere predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al Controllo generale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

(823)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Zara.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda del 24 febbraio 1936, con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede di acquistare, per conto ed in nome della predetta Opera, da Giovanni Battora fu Giovanni ed altri, per L. 42.000, un immobile sito in Zara all'angolo nord-ovest del giardino Regina Elena, per istituirvi un Asilo-nido, indispensabile in un centro come quello di Zara, sede di fabbriche e di imprese industriali;

Vista la perizia di stima del Genio civile e dell'ing. Weidlich;

Ritenuta la opportunità e convenienza dell'acquisto;

Visto l'art. 1, comma 4, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare in Zara detto immobile, per L. 42.000, per istituirvi un Asilo-nido.

Il notaio rogante dovrà accertarsi, sotto sua personale responsabilità, della proprietà e libertà dell'immobile stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 7 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(704)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili siti in Padova.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Padova il 18 novembre 1935-XIV a rogito del segretario generale del Comune, atto col quale il comune

di Padova ha donato all'Opera nazionale Balilla i seguenti immobili:

1) fabbricato sito in via Citolo da Perugia, descritto in catasto al mappale n. 104, foglio 1°, sezione *F*, Padova;

2) un appezzamento di terreno di metri quadrati 1186, di compendio dei mappali nn. 91, 94 e 219, foglio 1°, sezione *F*, Padova;

3) un appezzamento di terreno, non censito, di circa metri quadrati 570;

Veduta la deliberazione n. 21 in data 24 febbraio 1936-XIV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposta a suo favore dal comune di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 5 marzo 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Alessandro Carettoni, console onorario dell'Equatore a Roma.

(791)

In data 5 marzo 1936-XIV, è stato rilasciato l'exequatur al signor Sheridan Talbott, console degli Stati Uniti d'America a Livorno.

(792)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 marzo 1936-XIV - N. 68.

23 marzo 1936-XIV Borse chiuse.

S. U. A. (Dollaro)	12,60	Olanda (Fiorino)	8,591
Inghilterra (Sterlina)	62,455	Polonia (Zloty)	238 —
Francia (Franco)	83,20	Spagna (Peseta)	170,54
Svizzera (Franco)	412,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,46	Rendita 3,50 % (1906)	73,475
Austria (Shilling)	2,3615	Id 3,50 % (1902)	69,50
Belgio (Belga)	2,1325	Id. 3 % lordo	51,825
Canadà (Dollaro)	12,5675	Prest. redim. 3,50 % - 1934	73,125
Cecoslovacchia (Corona)	52,32	Obbl. Venezie 3,50 %	85,35
Danimarca (Corona)	2,7925	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,50
Germania (Reichsmark)	5,071	Id. id. 5 % Id. 1941	96,50
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	86,225
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	86,225
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % Id. 1944	91,475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 marzo 1936-XIV - N. 69.

S. U. A. (Dollaro)	12,60	Olanda (Fiorino)	8,591
Inghilterra (Sterlina)	62,465	Polonia (Zloty)	238 —
Francia (Franco)	83,20	Spagna (Peseta)	170,54
Svizzera (Franco)	412,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,46	Rendita 3,50 % (1906)	73,55
Austria (Shilling)	2,3615	Id. 3,50 % (1902)	69,65
Belgio (Belga)	2,1325	Id. 3 % lordo	52,025
Canadà (Dollaro)	12,56	Prest. redim. 3,50 % - 1934	73,55
Cecoslovacchia (Corona)	52,82	Obbl. Venezie 3,50 %	85,525
Danimarca (Corona)	2,7925	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,55
Germania (Reichsmark)	5,071	Id. id. 5 % - Id. 1941	96,525
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	86,40
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	86,375
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % Id. 1944	91,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito Pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 76.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 16 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione: Berti Carlo fu Luigi, domiciliato a Modena — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Consolidato 3,50 per cento Prestito Redimibile, capitale: L. 11.200, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(572)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

È stata chiesta la conversione in Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) ed il tramutamento in titoli al portatore dei certificati del Consolidato 5 per cento n. 89835 e 89836 per l'annua rendita di L. 100 ognuno; n. 89837 per l'annua rendita di L. 50 e n. 92584 per l'annua rendita di L. 100, intestati a Colacino Domenico di Francesco, domiciliato a New York.

Essendo i detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(779)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 93.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Consolidato 3,50 per cento n. 329955 di annue L. 245, intestato a Roggero Ines di Giovanni Battista, minorenne sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino, con vincolo per dote civile e per reddito militare.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(780)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Consolidato 3,50 per cento n. 478279 di L. 28, intestato a Incarnato Maddalena fu Pasquale, moglie di Martinelli Costantino fu Sabato, domiciliata in Barra (Napoli) e vincolato come dote della titolare, ai termini dell'atto 14 giugno 1906, a rogito Cozzolino, notaio a Grumo Nevano.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(781)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 29)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	489096	350 —	Mattei Giuseppina detta Antonietta, moglie di Vendrame Cesare fu Luigi inferma di mente, sotto l'amm.ne provvisoria del marito, domt. a Mestre (Venezia); con usufrutto vitalizio a Fabris *Teresa* fu Girolamo, moglie di Zuanelli Artidoro, domt. a Mestre (Venezia).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Fabris *Maria-Teresa* fu Girolamo, moglie ecc. come contro.
»	15534	52,50	Palmieri Carlotta fu Antonio, ved. di Monterisi Pantaleo, domt. a Bisceglie (Bari); con usufrutto a Palmieri *Adelina* fu Antonio, nubile, domt. a Bisceglie (Bari).	Intestata come contro; con usufrutto a Palmieri *Maria-Adelina* fu Antonio, domt. a Bisceglie (Bari).
»	421144	2.233 —	Piperno Egisto fu Ettore-Salomone, minore sotto la p. p della madre Veroli *Emma*, domt. a Roma.	Piperno Egisto fu Ettore-Salomone, minore sotto la p. p. della madre Veroli *Allegra-Sara-Emma*, domt. a Roma.
»	330372	52,50	*Fedeli* Esterina fu Giovanni, minore sotto la tutela di Fedele Francesco fu Luigi, domt. a Mango (Cuneo).	*Fedele* Esterina fu Giovanni, minore ecc. come contro.
»	311840	203 —	Buffulini Paolo di Giovanni, moglie di *Kaucic* Francesco, domt. a S. Vito di Vipacco (Udine).	Buffulini Paolo di Giovanni, moglie di *Kavcic* Francesco-*Tommaso*, domt. come contro.
»	80456	350 —	*Salmieri* Paolo fu Salvatore, domt. a Messina.	*Salmeri* Paolo fu Salvatore, domt. a Messina.
»	52104	17,50	Caselli *Carlo* di Pietro-Paolo, minore sotto la p.p. del padre, domt. in Alessandria.	Caselli *Cesarina-Carla-Antonia* di Pietro-Paolo, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	60993	154 —	*Gianè Salvatore* di Salvatore, domt. a Partinico (Palermo).	*Giani Giovanni-Salvatore* di Salvatore, domt. a Partinico (Palermo).
» » » »	263211 328723 783074 796101	147 — 21 — 45,50 77 —	Giani *Salvatore* fu Salvatore, domt. a Partinico (Palermo).	Giani *Giovanni-Salvatore* fu Salvatore, domt. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	404354	9.899,50	Zadra *Maria-Lavinia* fu Guido, minore sotto la tutela di Manzioli Ada fu Francesco, domt. a Vidor (Treviso).	Zadra *Lavinia-Maria* fu Guido, minore ecc. come contro.
»	30869	56 —	Muttoni *Serafino* di Paolo, domt. a Bracca (Bergamo).	Muttoni *Giovanni-Serafino* di Paolo, domt. come contro.
»	173428	14 —	Eredi indivisi di Caserotto Domenico fu Antonio, domt. a Canale San Bovo (Trento); con usuf. a Simoni Margherita fu *Carlo*, ved. Caserotto, domt. a Canale San Bovo (Trento).	Intestata come contro; con usuf. a Simoni Margherita fu *Cirillo*, ved. ecc. come contro.
» »	392208 392209	59,50 59,50	*De Cristoforo* Ida *De Cristofaro* Ada } di Pasquale, minori sotto la p.p. del padre, domt. a Monteodorisio (Chieti).	*De Cristofaro* Ida *De Cristofaro* Ada-Maria-Anna } di Pasquale minori ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	20112	135 —	Bortolon *Gabriela* di *Aldo*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Feltre (Belluno).	Bortolon *Gabriella* di *Armando detto Aldo*, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	178952	70 —	Eterno Luisa fu Francesco, domt. a Torino, maritata con Lanchard Emilio.	Eterno *Luigia* fu Francesco ecc come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	314350 314351	5.250 — 1.750 —	Dore-*Bozzalla* Anna-Maria fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Bozzalla Efisia di Quintino, ved. di Dore-Piras Antonio e moglie in seconde nozze di Beltrami Giulio, domt. a Siracusa. La 2ª rendita è con usufrutto vital. a Bozzalla Efisia di Quintino ved. di Dore-Piras Antonio e moglie in 2ª nozze di Beltrami Giulio, domt. a Siracusa.	Dore-*Piras*
Cons. 3,50 % (1906)	502449	801,50	*Massucchelli Adelina* fu Carlo, moglie di Canova Ferdinando, domt. a Torino, vincolata.	*Massuchelli Adelaide-Saveria-Anna* fu Carlo, moglie, ecc. come contro, vincolata
Redim. 3,50 % (1934)	209495	700 —	Guariglia *Giuseppina* fu *Domenico*, nubile, domt. a Sala Consilina (Salerno).	Guariglia *Giuseppa o Giuseppina* fu *Vincenzo*, nubile, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	346457	178,50	Tripodi Ignazio, Raffaele, Giuseppe, Francesca, *Malvina* ed *Anna* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Zimatore Maria, ved. di Tripodi Antonio, domt. a Tropea (Catanzaro).	Tripodi Ignazio, Raffaele, Giuseppe, Francesca, Malvina-*Margherita-Marianna* ed *Antonia-Malvina-Margherita* fu Antonio, minori ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	94065	35 —	Vitale Tommaso di Giuseppe, domt. a Frattamaggiore (Napoli): con usufrutto vitalizio a *Vita* Giuseppe fu Tommaso, domt. a Frattamaggiore (Napoli).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Vitale* Giuseppe fu Tommaso, domt. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 22 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(504)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	888219	D'Amico Gregorio fu Vito, domic. a Castrignano del Capo (Lecce), vincolata . . L.	7 —
Cons. 5 %	191344 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Consiglio Marina e Livia di Arturo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Consiglio Arturo fu Achille, domic. a Napoli . . . . » per l'usufrutto: Consiglio Arturo fu Achille domic. a Napoli	1900 —
Cons. 3,50 % (1906)	822899 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Romano Attilio fu Augusto, domic. a Milano . . . . . » per l'usufrutto: Canzi Gaetanina fu Domenico.	500,50
»	256896	Rambaldi Antonietta fu Antonio, nubile, domic. a Genova . . . . . . »	45,50
»	261756	Intestata come la precedente . . . . »	45,50
»	281951	Intestata come la precedente . . . . »	63 —
»	855078	Intestata come la precedente . . . . »	108,50
Cons. 5 %	425826 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Cercone Modestina fu Pasquale, moglie di Cercone Raffaele, domic. a Jonngstowu (S.U.A.) . . . . » per la proprietà: Cercone Giulio, Mario, Maria e Bebi di Raffaele, minori sotto la p. p. del padre, domiciliati a Jonngstowu (S.U.A.).	1185 —
Cons. 3,50 % (1906)	201123 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carmellino Caterina fu Antonio, moglie di Cantamessa Giovanni Battista, domic. a Borgosesia (Novara) . . . . » per l'usufrutto: Magni Elena fu Raimondo, vedova di Carmellino Antonio.	199,50
»	201124 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Carmellino Maria-Giulia fu Antonio, nubile, domic. a Borgosesia (Novara) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	199,50
Cons. 5 %	228333	Di Bianco Teresa di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Siderno (Reggio Calabria) *Capitale* . . . . »	4000 —
»	218897	Di Bianco Teresina-Bianchina di Antonio, minore ecc. come la precedente - *Capitale* »	4000 —
»	405656	Colonnelli Giuseppe fu Pietro, domic. a Cagli (Pesaro), ipotecata . . . . . »	50 —
Cons. 3,50 % (1906)	432731	Prato Giovanni fu Costantino, domic. a Roburent (Cuneo), ipotecata . . . . »	17,50
»	96686	Seconda Cappellania Deci eretta nell'Altare dell'Assunta nella Cattedrale di Orte (Roma), vincolata . . . . »	3,50
3,50 % Redimibile (1934)	291136 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Calderone Angelina fu Biagio - *Capitale* . . . . . . » per l'usufrutto: Mancari Giuseppe fu Francesco.	10000 —
»	291137 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente - *Capitale* . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	10000 —
»	291138 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente - *Capitale* . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	5000 —
»	291139 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente - *Capitale* . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	2000 —
»	291140 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente - *Capitale* . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	1000 —
Cons. 3,50 % (1906)	821707 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sanfelice Ivonne fu Luigi, vedova De Beauchamp, domic. a Roma » per l'usufrutto: Beauffremont Giovanna fu Paolo, vedova di Sanfelice di Viggiano Luigi.	840 —
»	821729 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sanfelice di Viggiano Paola fu Luigi, moglie di Medici dei Vascello Luigi, domic. a Roma . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente, ed è vincolata per dote.	840 —
3,50 % Redimibile (1934)	296772	Del Monte Celeste fu Leone, minore sotto la p. p. della madre Terracina Letizia, domic. a Roma . . . . »	122,50
»	296773	Del Monte Amedeo fu Leone, minore sotto la p. p. della madre Terracina Letizia, domic. a Roma . . . . »	122,50
»	296774 certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Del Monte Celeste ed Amedeo fu Leone, minori sotto la p. p. della madre Terracina Letizia, domic. a Roma . . . . » per l'usufrutto: Terracina Letizia, domic. a Roma.	35 —
Cons. 5 %	125	Pasotto Teresa-Emma di Manlio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Rovigo »	50 —
Prestito Naz. 5 %	4123	Pasotto Albino di Manlio, minore ecc. come la precedente . . . . »	50 —
Cons. 3,50 % (1906)	146330	Mannozzi-Torini avv. Pietro di Simone, domic. a San Giovanni Valdarno (Arezzo), ipotecata . . . . »	24,50
»	597061	Gazzale Gian Battista di Pietro, minore sotto la p. p. del padre, domic. a San Massimo di Rapallo (Genova) . . . . »	35 —
»	779409	Ratti Paolo-Agostino fu Francesco detto Pietro, domic. a Piana di Follo (Genova), vincolata . . . . »	10,50

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	779410	Intestata come la precedente, vincolata . . . . L.	10,50
»	697000	Rossi Romolo di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Milano . . . »	17,50
»	69700	Rossi Luciano di Carlo, minore ecc. come la precedente . . . . . »	17,50
»	874036	Pacelli Eduardo fu Michele, minore sotto la p. p della madre Lucia Porto, domio a San Salvatore Telesino (Benevento) . . . »	24,50
3,50 % Redimibile (1934)	435021	Arciconfraternita e Monte dei Morti in Sant'Anastasia (Napoli) »	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	818603	Faustini Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Garibaldi Angela fu Agostino, vedova Faustini, domic. a San Remo (Imperia) »	87,50

Roma, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(121)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Visto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi-esami di Stato nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, che approva i programmi stabiliti per i concorsi-esami di Stato nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1936-XIV, col quale sono stati indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle Regie Scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica;

Decreta:

Gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica, indetti col decreto Ministeriale in data 18 febbraio 1936-XIV, sono sospesi sino a contraria disposizione, restano quindi annullate le date fissate nel citato decreto per detti esami.

Roma, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(826)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a cattedre nel Regio ginnasio di Mogadiscio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1. — È aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre del Regio ginnasio di Mogadiscio:

una cattedra di lingua italiana, latina e greca, storia e geografia;

una cattedra di lingua italiana e latina, storia e geografia;

una cattedra di lingua francese.

Art. 2. — Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo dei Ginnasi governativi del Regno, i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subìto punizioni disciplinari.

Art. 3. — Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 30 aprile 1936-XIV.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre; il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, e da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4. — I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5. — Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6. —I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Art. 7. — I vincitori del concorso, prima di essere assunti verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio d'insegnante.

Art. 8. — I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali, continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, la indennità coloniale concessa in Somalia agli impiegati in servizio civile. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato in Colonia, verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

L'orario d'obbligo è quello stabilito per i professori dei ginnasi isolati del Regno.

Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 8 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(759)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.